

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 410

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riordino degli enti
vigilati dal Ministero della salute

(Parere ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 ottobre 2011)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 255/11

Roma 13.10.2011

a P. S.

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2011.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà da me acquisito.

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), finalizzata all'adozione di uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati oltre che dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del relativo rapporto di vigilanza, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura degli enti vigilati;
- razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento;
- ridefinizione del rapporto di vigilanza;
- obbligo per gli enti di adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega.

Pertanto, tenuto conto che la citata delega consente l'adozione di uno o più decreti legislativi, con il presente provvedimento si intende procedere alla riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute rientranti nell'ambito di applicazione del predetto articolo 2, comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183. In particolare gli enti oggetto del presente riordino sono:

- la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT);
- l'Istituto superiore di sanità (ISS);
- l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
- gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZZSS).

Lo schema di decreto legislativo si compone di 12 articoli suddivisi in VI capi.

Il Capo I che comprende gli articoli da 1 a 3, disciplina il riordino della LILT.

L'articolo 1, al comma 1, prevede la riorganizzazione della LILT, senza nuovi o maggiori oneri, tramite la semplificazione e razionalizzazione degli organi deputati all'attività di indirizzo amministrativo e di gestione. Il comma 2 stabilisce che la LILT con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, provvede, ad adeguare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto alle disposizioni ivi contenute.

L'articolo 2, comma 1, individua gli organi della sede centrale che sono il Consiglio direttivo nazionale, il Presidente nazionale, il Direttore generale e il Collegio dei revisori, con la soppressione del Comitato scientifico, del Collegio dei probiviri e dei Comitati regionali. Relativamente alla composizione del Consiglio direttivo nazionale si è proceduto alla riduzione dei componenti in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La previsione del Direttore generale quale organo risponde all'esigenza di un più efficace ed efficiente perseguimento dei fini statutari e, nel contempo, semplificare e snellire l'organizzazione della struttura amministrativa



della LILT. I compiti del Direttore generale saranno individuati dal nuovo statuto che dovrà essere adottato, come previsto dal comma 2 dell'articolo 1. Il comma 2 disciplina la composizione del Consiglio direttivo nazionale, quale organo di indirizzo politico per il conseguimento dei fini istituzionali della LILT, con la riduzione dei membri che passano da 15 a 5. Il nuovo CDN, pertanto, sarà composto da un membro designato dal Ministro della salute (cui è attribuita la vigilanza), dal Presidente nazionale e da tre soci eletti dall'assemblea dei Presidenti sezionali e dai Commissari.

Sulla base delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si è provveduto ad aggiungere il comma 4 recante la soppressione del posto dirigenziale di livello generale conseguente alla previsione del Direttore Generale quale organo centrale della LILT.

Viene, altresì, introdotta una novità e cioè la nomina, da parte del CDN, del Presidente onorario, scelto tra i Presidenti nazionali che abbiano svolto tale funzione per almeno due mandati allo scopo di non disperdere quell'esperienza e quel patrimonio, maturati nel corso del mandato, e utili al fine di fornire suggerimenti e consigli per un migliore perseguimento dei fini statutari.

La soppressione degli organi e la riduzione dei membri del CDN comportano, sicuramente, una riduzione dei costi dell'apparato organizzativo che vengono evidenziati nella relazione tecnica.

Il successivo articolo 3, al comma 1, prevede l'articolazione dell'ente in una sede centrale e in sezioni provinciali, con conseguente soppressione dei comitati regionali previsti dal vigente statuto. Al comma 2 si dispone che le Sezioni provinciali, nell'ambito della propria autonomia, possano costituire, a livello regionale, l'Unione delle sezioni provinciali senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Sede centrale della LILT. Il comma 3, invece, riconosce alla LILT la possibilità di costituire, nel rispetto delle disposizioni normative, una fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle attività istituzionali dell'ente.

A tale scopo la Fondazione dovrà:

-favorire le attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo della cura e dello studio dei tumori, con particolare riguardo al tema della prevenzione, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi in denaro anche presso il pubblico, organizzando e gestendo campagne di sensibilizzazione da destinare agli scopi anzidetti;

-promuovere intese con istituti ed enti di ricerca scientifica, curare la formazione e l'istruzione del personale e dei volontari operanti nei predetti ambiti;

-intrattenere rapporti con tutte le organizzazioni operanti nel sociale.

Il Capo II che comprende gli articoli 4 e 5, disciplina il riordino dell'ISS.

L'articolo 4, prevede la riorganizzazione dell'ente, al fine di conseguire l'obiettivo del risparmio di spesa nonché del miglioramento in termini di maggiore qualità ed efficienza dei servizi erogati. L'articolo individua le modalità in base alle quali l'Istituto dovrà adeguare il proprio regolamento di organizzazione, provvedendo alla razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni tramite anche l'unificazione delle strutture di livello dirigenziale generale e non, che svolgono compiti simili, con una riduzione in misura non inferiore al 30%, nonché la riduzione delle dotazioni organiche del personale di supporto e/o ricollocazione di quello eccedente presso uffici che svolgono attività produttive. Posto, che l'Istituto offre servizi a terzi, si propone di



implementare tali prestazioni per mezzo del potenziamento, senza oneri aggiuntivi, delle strutture già operanti a tal fine, così da introitare nuove e maggiori risorse da annoverare nel bilancio di previsione dell'Ente medesimo e sopperire, in parte, ai trasferimenti erariali dello Stato. Inoltre, si prevede nell'ambito dell'attività di formazione destinata anche agli operatori del SSN, tenuto conto della riorganizzazione di cui sopra, la realizzazione della Scuola superiore della sanità pubblica, quale articolazione interna dell'Istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene previsto un limite massimo di sei unità del numero degli esperti, ai quali il Presidente può conferire incarichi, in assenza di specifiche professionalità all'interno dell'Istituto

L'articolo 5 modifica la composizione del Consiglio di Amministrazione (da 8 a 4 oltre al Presidente), previsto dall'articolo 6, comma 1, del dPR, 20 gennaio 2001, n. 70 recante il regolamento di organizzazione dell'ISS, peraltro in attuazione anche dell'art. 6, comma 5 del decreto legge n. 78/ 2010, convertito dalla legge n. 122 /2010, riducendo gli esperti designati dal Ministro della salute da tre a due e gli esperti designati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni da due a uno; si propone altresì la soppressione della nomina dell'esperto designato dall'Associazione Nazionale dei Comuni italiani.

Il Capo III che comprende l'articolo 6 disciplina il riordino dell'AGENAS

L'articolo 6 dispone al comma 1 che l'Agenzia dovrà procedere a modificare il regolamento di organizzazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine della semplificazione e razionalizzazione degli uffici, nonché della rimodulazione della pianta organica, funzionali all'intera azione gestionale, anche per corrispondere in maniera più efficace ai nuovi compiti alla stessa demandati tra i quali anche il sistema di formazione continua. Tra l'altro, tenuto conto della prevista riorganizzazione e al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo annuo almeno del 30% l'Agenzia provvede anche alla riduzione da dieci a sette del numero degli esperti previsti dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 266 del 1993. Giova sottolineare che i nuovi compiti all'Agenzia sono già previsti a legislazione vigente e quindi, con il provvedimento all'esame non si provvede ad attribuirne ulteriori.

Il Capo IV che comprende gli articoli da 7 a 9 , disciplina il riordino degli IIZZSS.

L'articolo 7 utilizzando le tecnica della " novella ", modifica il decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, concernente il " Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lett. h) della legge 23 ottobre 1992, 421".

Al riguardo, va preliminarmente osservato che gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono Enti sanitari di diritto pubblico, a carattere prevalentemente interregionale, che svolgono, quali strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria ed attività di accertamento dello stato sanitario degli animali provvedendo, in particolare, ad assicurare la sorveglianza epidemiologica, l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, la formazione del personale, il supporto di laboratorio, la diagnostica nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti e le attività correlate alla sicurezza alimentare.

Tali Istituti, con le loro 10 sedi centrali e 90 sezioni diagnostiche territoriali, costituiscono una struttura sanitaria integrata, in grado di assicurare al Servizio sanitario nazionale un'articolata rete di servizi per verificare la salubrità degli alimenti e per realizzare le azioni di polizia veterinaria e di difesa sanitaria del patrimonio zootecnico, anche ai fini della salvaguardia della salute dell'uomo.

Ciò presupposto, le modifiche al citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, introdotte dal presente decreto, riguardano gli articoli 1, 2, 3 e 6. In particolare:



il comma 1, lettera a) aggiunge il comma 6-bis all'articolo 1, con cui si intende procedere ad un coordinamento e ad una razionalizzazione delle attività e dei servizi espletati dalle ex Facoltà di medicina veterinaria, dagli Istituti Zooprofilattici e dalle altre strutture del Servizio sanitario nazionale.

Infatti, le ex Facoltà di Medicina Veterinaria (FMV) non hanno alcun tipo di relazione istituzionale con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), quali le Aziende sanitarie locali e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Tale situazione è in contraddizione con la circostanza che nelle Facoltà di Medicina Veterinaria avviene la preparazione dei Medici Veterinari fino alla laurea in Medicina Veterinaria e al Diploma di Specializzazione, unico titolo riconosciuto per l'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione in medicina veterinaria non vengono in alcun modo remunerati per la loro attività.

E' importante far rilevare che nelle Facoltà di Medicina Veterinaria viene svolta attività di ricerca in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare che ha rilevanti ricadute applicative anche sul Servizio Sanitario Nazionale. I molteplici rapporti intercorrenti tra SSN e le Facoltà di Medicina Veterinaria che derivano da norme nazionali e locali che individuano e caratterizzano compiti e competenze coinvolgenti queste istituzioni dovrebbero essere interconnesse sia direttamente che indirettamente.

L'interrelazione esistente in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria tra Servizio sanitario Nazionale, Istituti Zooprofilattici e Facoltà di Medicina Veterinaria concorrono alla preparazione degli specializzandi delle scuole già attive presso le varie Facoltà, e di quelle nuove in via di definizione. L'attività di docenza nei Corsi di Specializzazione attivati è garantita senza l'erogazione di contributi per gli Enti locali e nazionali di riferimento o da parte degli stessi. In virtù del nuovo ordinamento didattico delle Scuole anzidette dell'area veterinaria, il SSN e gli IZS vengono chiamati in causa, attesa l'attività didattica pratica degli specializzandi presso sedi e laboratori appropriati delle AA.SS.LL. ed IZS medesimi, tanto che queste strutture potrebbero avvalersi del supporto collaborativo degli specializzandi.

Le recenti leggi nazionali in materia di obbligo, da parte dei Veterinari del SSN, di soccorso e cura degli animali investiti, ove necessario, vengono riferiti negli ospedali veterinari didattici per le cure specialistiche in modo da completare l'iter sanitario.

A tal fine si prevede la possibilità, per il personale in servizio presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in considerazione delle specifiche professionalità ivi presenti, di svolgere attività didattica nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca. Tale previsione si colloca nell'ottica di attivare una concreta collaborazione tra le due istituzioni, inoltre viene prevista la possibilità di erogare borse di studio per gli studenti che frequentano le scuole di specializzazione, o i master di area veterinaria, nonché la possibilità della partecipazione, degli stessi studenti, ai progetti di ricerca svolti dagli istituti medesimi. Tale norma non prevede ulteriori oneri, né minori entrate per il bilancio dello Stato; infatti la disposizione prevede l'invarianza di spesa, in quanto i relativi costi devono essere coperti dagli Istituti con gli ordinari stanziamenti ricevuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 270/1993.

Sulla base delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato si è provveduto altresì a precisare la posizione giuridica che verrebbero ad assumere gli studenti ammessi a partecipare ai progetti di ricerca svolti dagli istituti;

il comma 1, lettera b) introduce i commi 3 bis e 3 ter :

- il comma 3 bis, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge n. 183 del 2010, e al fine di uniformare le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, prevede



che il Ministero della salute emani indirizzi operativi finalizzati alla omogenea applicazione del decreto legislativo;

- il comma 3 ter, in conformità ai previsti criteri ispiratori della riforma di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, prevede che il Ministero della salute effettui anche delle verifiche anche sulle risorse eventualmente erogate agli Istituti, diverse da quelle assicurate a carico dello Stato tramite il Fondo sanitario nazionale e a carico del Ministero stesso (ad esempio per il finanziamento di corsi di formazione in materia veterinaria);

la lettera c), prevede che nel Consiglio di Amministrazione, il rappresentante designato dal Ministro della salute sia scelto tra personale particolarmente qualificato nelle materie di attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ai fini dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

la lettera d) prevede la procedura per la nomina del Direttore Generale e definisce i relativi requisiti. Infatti, per l'importanza dell'attività e per la specificità del ruolo rivestito, nonché per i settori di operatività e di confronto del Direttore, che investono ambiti nazionali ed internazionali, si rende necessaria l'investitura di una figura altamente qualificata e di riconosciuta valenza professionale.

E' previsto, quindi, che il Direttore Generale, che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, la gestione e la direzione dell'attività scientifica dello stesso, deve essere un medico veterinario, di comprovata esperienza, a livello nazionale ed internazionale, nelle specifiche materie di attività degli Istituti. La nomina è effettuata dalla Regione dove ha sede l'Istituto, d'intesa con il Ministro della salute e, nel caso di Istituti interregionali, di concerto tra le Regioni interessate, d'intesa con il Ministro della salute. In caso di assenza di intesa, al fine di assicurare il funzionamento dell'ente, provvede, previa diffida, il Ministro della salute. Ai fini della nomina, si provvede ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni; con tale procedura si garantisce un assetto coerente con la naturale indipendenza dell'organo di direzione dell'attività scientifica, nonché un miglior raccordo fra le attività del Ministero e dell'Istituto, divenendo il Direttore Generale interlocutore diretto dell'Amministrazione.

La lettera e) prevede che una quota parte dei finanziamenti dei quali gli Istituti sono destinatari ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270, vengano utilizzati per l'attività di ricerca dei propri Centri di referenza nazionale. Tali Centri sono strumenti operativi di elevata e provata competenza che svolgono attività specialistiche nei settori della sanità animale, dell'igiene degli alimenti e dell'igiene zootecnica. Rappresentano veri e propri centri di eccellenza per l'intero Sistema sanitario nazionale, oltre che per le Organizzazioni internazionali con le quali collaborano. Essi attuano, attraverso forme di collaborazione diverse, programmi di cooperazione per favorire lo sviluppo di competenze scientifiche avanzate in quei Paesi che desiderano compiere concreti sforzi di crescita ed innovazione.

L'articolo 8 prevede alcune specifiche disposizioni di adeguamento, allo scopo di consentire un'effettiva ed uniforme applicazione sull'intero territorio nazionale della normativa di cui trattasi. I commi 1 e 2 stabiliscono che le regioni devono conformarsi alla nuova disciplina entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla nomina dei Direttori Generali si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) alla data di entrata in vigore delle relative disposizioni regionali. Il comma 3 dispone che in caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, si applica la procedura prevista per il potere sostitutivo dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, mentre il comma 4 prevede la nomina di un Commissario straordinario da parte del presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute, nel caso di mancata costituzione degli organi istituzionali.



L'articolo 9 prevede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali da parte del Consiglio di amministrazione ogni Istituto, la revisione dei rispettivi statuti, nonché la nomina di un Commissario *ad acta* da parte del Presidente della regione d'intesa con il Ministro della salute, nel caso di inerzia del Consiglio di amministrazione.

Il Capo V che comprende gli articoli 10 e 11 ridefinisce, ai sensi del criterio di delega di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 2 della legge n. 183 del 2010, il rapporto di vigilanza intercorrente tra il Ministero della salute e gli enti oggetto di riordino. Tale funzione si estrinseca nel controllo dell'attività e della gestione dell'ente al fine di verificare, tra l'altro, il corretto perseguimento dei fini istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti nonché dai propri regolamenti e statuti.

La funzione di vigilanza può essere esercitata anche tramite ispezioni e verifiche disposte anche dal Ministro della salute, nonché mediante la richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza per il raggiungimento degli scopi statutari dell'ente, nonché su particolari e determinati atti deliberativi per l'approvazione dei quali si prevede una specifica procedura nonché il concerto, in relazione alla tipologia delle deliberazioni, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri.

L'articolo 11 dispone l'esclusione degli IZZSS dal campo di applicazione delle previsioni contenute in materia di vigilanza.

Infine, il Capo VI, con l'articolo 12, si dispone l'invarianza di oneri derivanti dalle previsioni contenute nel provvedimento.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e ridefinizione del rapporto di vigilanza".

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Dott.ssa Maria Lina Rita Cannata – Ufficio legislativo tel. 0659945319.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente provvedimento si rende necessario per dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd collegato lavoro) intervenendo sulla la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), sull'Istituto superiore di sanità (ISS), sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e sugli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZZSS).

L'intervento mira a rendere più snella l'organizzazione degli enti nell'ottica, da un lato, del miglioramento dei servizi, dall'altro, del contenimento dei costi. Tale intervento è in linea con il programma di governo in materia di riorganizzazione dell'apparato amministrativo al fine di eliminare inefficienze e costi superflui.

2) Analisi del quadro normativo nazionale. La attuale articolazione degli enti risulta così disciplinata:

a) la LILT dallo statuto approvato con decreto del Ministro della salute del 16 gennaio 2006;

b) la disciplina dell'ISS, (che è un ente pubblico che esercita, nelle materie di competenza del Ministero della salute, funzioni e compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico e che svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica) risale al 1978 con la legge n. 833 di istituzione del Servizio sanitario nazionale. Nel 2001, con il dPR 20 gennaio 2001, n. 70 contenente il *Regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419* è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione che ha cambiato radicalmente lo stato giuridico dell'Istituto, trasformato in organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale;

c) la AGEAS, ente con personalità giuridica di diritto pubblico che svolge un ruolo di collegamento e di supporto decisionale per il Ministero della salute e le Regioni sulle strategie di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, è stata istituita con l'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, successivamente riordinata nel 1998, per arrivare poi all'attuale assetto, a seguito della ridefinizione di compiti e della denominazione con le previsioni di cui



all'articolo 2, commi dal 357 al 360 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008). Svolge la sua attività in stretta collaborazione con il Ministero della salute e con le Regioni sulla base degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni Unificata;

d) gli IIZZSS hanno assunto la veste di enti sanitari di diritto pubblico, nonché le attuali denominazioni a seguito del riconoscimento attribuito loro con la legge n. 503 del 1970 (art. 1 - tabella A, come sostituita dalla legge n. 101/74 e dalla legge n. 745/75). Con l'emanazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270 è stato avviato il processo di riordino degli IIZZSS, che ha introdotto rilevanti innovazioni all' organizzazione e al funzionamento degli Istituti, attraverso la parziale estensione della normativa di cui al d.lgs. n. del 1992 e la revisione dell' assetto istituzionale e del riparto di competenze Stato-Regioni. La disciplina concernente i compiti, il funzionamento, l'organizzazione ed i controlli sugli Istituti Zooprofilattici Sperimentali *de quibus* è stabilita, quindi, dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, il quale ha provveduto a modificare radicalmente il sistema previgente e dal regolamento 16 febbraio 1994, n. 190.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento incide sullo statuto della LILT di cui decreto del Ministro della salute del 16 gennaio 2006, sul dPR n. 70 del 2001 che reca il regolamento dell'ISS, sul dlgs n. 266 del 1993 e successive modificazioni che attiene l'organizzazione e la disciplina dell'AGENAS, ed infine , attraverso la tecnica della novella, sul dlgs 270 del 1993 in materia di IIZZSS.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali; la materia rientra nelle previsioni di cui al secondo comma, lettera g), dell'articolo 117 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Le disposizioni contenute nel provvedimento all'esame disciplinano materia di esclusiva competenza statale e non producono effetti, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.



E' stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni, nonché il rispetto dei consueti criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative di legge su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente regolamento.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, in quanto riguardano l'organizzazione il funzionamento degli enti vigilati dal Ministero della salute

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere sulla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia delle Comunità europee, né si ha notizia di giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto dinnanzi al citato organo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.



15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La specificità della materia non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

- Si è fatto ricorso sia alla tecnica della normazione diretta, sia alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo introduce norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti retroattivi.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

E' stata verificata l'insussistenza di deleghe aperte in materia.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.



L'intervento prevede atti successivi attuativi ed in particolare la adozione: a) del nuovo statuto della LILT; b) del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ISS; c) del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'AGENAS; d) dell'accordo di programma di cui all'articolo 8 che ridefinirà i rapporti tra le facoltà di medicina veterinaria e gli IZZSS.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati numerici già in possesso del Ministero della salute.





Ministero della Salute

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

Amministrazione proponente: Ministero della salute

Titolo: "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute e ridefinizione del rapporto di vigilanza"

Indicazione del responsabile dell'amministrazione proponente: Il Capo dell'Ufficio Legislativo: Avv. Raffaele Tamiozzo

Indicazione del referente: Dott.ssa Maria Lina Rita Cannata (tel. 0659945319 - e-mail mlr.cannata@sanita.it).

SEZIONE I IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Gli enti vigilati che si intendono riordinare sono attualmente regolati dalla seguente normativa.

La LILT, attualmente risulta disciplinata dallo Statuto approvato con decreto del Ministro della salute del 16 gennaio 2006.

L'Istituto Superiore di sanità risulta disciplinato dal regolamento di cui al dPR 20 gennaio 2001, n. 70.

La Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, istituita con l'articolo 5 del dlgs 30 giugno 1993, n. 266 e successivamente riordinata con il dlgs 115 del 1998, risulta delineata, nel suo attuale assetto dall' articolo 2, commi da 357 al 360 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008). L' Agenzia assume particolare rilievo in materia di educazione continua in medicina, monitoraggio e valutazione delle strutture che erogano prestazioni sanitarie e trasferimento delle migliori pratiche concernenti la qualità e la sicurezza dei trattamenti sanitari.

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali, disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono enti sanitari di diritto pubblico dotati di autonomia gestionale ed amministrativa, che rappresentano lo strumento tecnico ed operativo del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda: la sanità animale, il controllo di salubrità e qualità degli alimenti di origine animale, l'igiene degli



allevamenti ed il corretto rapporto tra insediamenti umani, animale ed ambientale.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

La criticità che normativa che si intende risolvere è quello di dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), attraverso interventi sull'ordinamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), dell'Istituto superiore di sanità, della Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché sugli Istituti zooprofilattici sperimentali, tutti enti vigilati dal Ministero della salute. Si rileva che la materia è riconducibile alla potestà esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera g) (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) della Costituzione. L'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla predetta disposizioni di delega, nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'attività degli Enti vigilati, nonché di un contenimento della spesa pubblica.

C) *La rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema da risolvere è costituito da una struttura poco snella degli Enti di riferimento oggetto di riordino, nonché dalla presenza, nel caso della LILT di un organo di indirizzo pletorico tutto nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'attività degli Enti vigilati, nonché di un contenimento della spesa pubblica.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

Obiettivo dell'intervento è la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione degli Enti, al fine di assicurare una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'attività degli stessi, nonché un contenimento della spesa pubblica e preservandone comunque l'efficienza; ciò nel caso della LILT attraverso la riduzione degli organi e la riduzione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori, nonché attraverso la soppressione dei Comitati regionali, attualmente considerati come organi dell'ente, e la previsione di una possibile unione di più strutture provinciali a livello regionale. Per gli altri Enti si è provveduto ad una redistribuzione e razionalizzazione delle strutture. Per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno presi in considerazione indicatori collegati a criteri di efficienza efficacia economicità e trasparenza dell'azione amministrativa come di seguito indicati:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura;
- incremento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione;
- razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento.



E) *Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari dell'intervento sono:

- i componenti degli organi della LILT ed il Ministero della salute, cui sono attribuiti specifici poteri di vigilanza sull'Ente, tutti gli stakeholders della LILT, in particolare i malati oncologici e loro famiglie, i quali dallo snellimento dell'organizzazione dell'ente riceveranno un beneficio in termini di miglioramento dei servizi;
- relativamente all'ISS i suoi organi ed il Ministero della salute
- per quanto attiene l'Agenas i suoi organi ed il relativo personale, nonché il Ministero della salute,
- per gli zooprofilattici sperimentali il direttore Generale che vede rimodulati i propri compiti oltre ovviamente al Ministero della salute inoltre si ipotizza un intervento anche nei confronti gli studenti che frequentano le scuole di specializzazione o i master di area veterinaria attraverso la assegnazione di borse di studio.

SEZIONE II PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

L'intervento regolatorio è stato preventivamente inviato alle organizzazioni sindacali, ai sensi del comma 2, dell'articolo 2, della legge n. 183 del 2010, attraverso la consueta procedura informativa. Non risultano pervenute osservazioni da parte delle stesse organizzazioni.

SEZIONE III LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

È stata valutata l'opzione zero di non intervento. Tale opzione è stata scartata in quanto si tratta di intervento regolamentare che discende da una fonte primaria.

SEZIONE IV VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'Amministrazione non ha ritenuto di dover valutare opzioni alternative all'intervento proposto considerato che:

- a) è imposto dalla norma di delega;
- b) in sede di consultazione non sono emerse soluzioni diverse, rispetto a quella proposta dall'Amministrazione; comunque la stessa garantisce l'obiettivo di riduzione di spesa, migliorando l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa degli enti vigilati.

SEZIONE V GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) *Il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*



Per procedere alla misurazione degli effetti derivanti dall'intervento *de quo* si è proceduto dall'esame in concreto delle difficoltà applicative emerse nella sua applicazione e dell'esigenza di contenere i costi della politica. Infatti si è avuto modo di verificare, attraverso lo studio della attività degli enti che l'intervento così come è stato elaborato, consente di contenere i costi, di conservare la efficacia delle strutture pur eliminando duplicazioni organizzative e diminuendo il numero dei componenti degli organismi.

- B) *Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio e lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni evidenziando i relativi vantaggi collettivi.***

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi, anzi è diretto ad un contenimento dei costi di funzionamento degli enti vigilati e di due Commissioni permanenti e da un miglioramento dei servizi offerti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Ciò si realizza attraverso l'adeguamento dello statuto degli enti alle previsioni del decreto legislativo, nonché la riorganizzazione organica e strutturale in un'ottica di snellimento delle procedure degli enti medesimi preservandone il funzionamento.

- C) *La puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti e indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche.***

L'intervento non pone nuovi obblighi informativi.

- D) *L'eventuale comparazione con altre scelte esaminate.***

La comparazione con la opzione non intervento ha indotto a ritenere congrua l'opzione prescelta. Infatti l'opzione scelta garantisce il raggiungimento di elevati parametri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

- E) *Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.***

Gli effetti dell'intervento regolatorio non risultano condizionati da fattori interni o esterni all'Amministrazione.

SEZIONE VI INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'intervento regolatorio non comporta alcun impatto sull'attività delle imprese.



**SEZIONE VII MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO
REGOLATORIO**

A) *I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

I responsabili dell'intervento sono la Lilt, l'ISS, l'Agenas, gli istituti zoo profilattici sperimentali nonché il Ministero della salute

B) *Le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

L'intervento sarà pubblicizzato sul sito istituzionale del Ministero e degli enti vigilati.

C) *Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Le funzioni di controllo e di monitoraggio sono esercitate per la diretta verifica dei risultati, dal Ministero nell'esercizio della sua attività di vigilanza attraverso le strutture e con le modalità già in atto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

D) *Gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Sulla base delle disposizioni contenute nel d.P.C.M. 19 novembre 2009, n. 212, recante la disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), questo Ministero effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento delegato, attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti. Tali verifiche prenderanno prioritariamente in esame i seguenti aspetti relativi agli enti vigilati:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura;
- incremento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione;
- razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento.





Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

ANP/20/SAL/12954

Roma, - 4 OTT. 2011

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA SALUTE
- Ufficio legislativo

R O M A

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO-FINANZE

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO


S E D E

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: "Riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge n4 novembre 2010, n. 183".

Nel comunicare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce, munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il provvedimento indicato in oggetto, corredato della relativa relazione tecnica, debitamente verificata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

D'ordine del MINISTRO

IL CAPO DELL'UFFICIO



17625



385
7
20
SAL

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO V

Roma, [4 OTT. 2011

Prot. Nr. 102731
Rif. Prot. Entrata Nr. 102353
Allegati:

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo - Economia
SEDE

e, p.c.

All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo
Ufficio Legislativo - Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante: "Riordino degli enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

Si fa riferimento allo schema di provvedimento indicato in oggetto.

Al riguardo, per quanto di competenza, nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in questione, anche con riferimento alla verifica della relazione tecnica.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Conti

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Ufficio Legislativo - Economia
- 4 OTT. 2011
Prot. N° <i>102731</i>

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro), finalizzata all'adozione di uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero della salute, nonché alla ridefinizione del relativo rapporto di vigilanza, operando sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura degli enti vigilati;
- razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento;
- ridefinizione del rapporto di vigilanza;
- obbligo per gli enti di adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della delega.

Pertanto, sulla base dei predetti presupposti si è ritenuto opportuno intervenire con un unico decreto legislativo al fine di procedere al riordino degli enti vigilati dal Ministero della salute, attraverso il quale, con le modifiche proposte, si intende conseguire gli obiettivi di semplificazione, snellimento e razionalizzazione della relativa organizzazione in ragione di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa. Conseguentemente, gli interventi proposti per i singoli enti non producono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con il Capo I articoli da 1 a 3 si provvede al riordino della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) realizzando oltre che una semplificazione dell'organizzazione, anche risparmi di spesa.

In particolare, in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la LILT procederà alla riduzione dei componenti del Consiglio direttivo nazionale. Per il Consiglio direttivo nazionale la modifica prevede una riduzione dagli attuali 15 membri a 5.

La riduzione dei componenti del Consiglio direttivo nazionale comporta, dunque, la non corresponsione dei gettoni di presenza dovuti ai Consiglieri soppressi, stimabile in €2.060,00/anno, ridotti del 10% in applicazione del D.L. 78/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30/7/2010 n. 122 (art. 6 commi 1 e 12) pari a € 1.854,00.

Inoltre, tale riduzione comporta la non liquidazione delle spese di viaggio dovute ai Consiglieri per le n. 4 riunioni annue previste per il CDN, stimabile in € 20.000,00. Il risparmio totale, per le riduzioni in parola, ammonta a **€ 21.854,00** (€ 1.854,00 + 20.000,00).

Inoltre, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della delega di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 183/2010, tra i quali lo snellimento della struttura amministrativa, è stata prevista la soppressione dei Comitati regionali, attualmente considerati come organi dell'ente.

Il relativo risparmio comporterà minori uscite, a carico del bilancio della LILT, per un importo netto pari ad € 280.000,00/anno.

Pertanto, le riduzioni di spesa sopra evidenziate porterà ad un risparmio complessivo annuo pari ad **€ 301.854,00**, come evidenziato dal prospetto che segue:

RIEPILOGO GENERALE RIDUZIONI DI SPESA	
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE	€ 21.854,00
COMITATI REGIONALI	<u>€ 280.000,00</u>
TOTALE GENERALE	<u>€ 301.854,00</u>



Si rappresenta, altresì, che la LILT, nel corso dell'anno 2010, ha completato il progetto di revisione della contabilità della Sede centrale e del bilancio ufficiale dell'ente, mediante l'adozione di un nuovo software applicativo e di un nuovo sistema di elaborazione dati che, nel rispetto dello statuto dell'ente e della normativa prevista dal DPR 97/2003, consente una più agevole lettura ed un immediato confronto con i bilanci delle Sezioni provinciali.

Sempre nel 2010 è stato realizzato ed è, pertanto, operativo il "protocollo informatico", nel rispetto del DPR 445/2000 e della circolare dell'AIPA 28/2001.

In virtù di tali innovazioni non è stato apportato alcun incremento alla dotazione organica dell'ente, la quale risulta invariata dall'anno 2005 e il maggior costo del personale è stato determinato esclusivamente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La LILT è, inoltre, strutturata contabilmente con un unico centro di costo, trattandosi di ente di limitate dimensioni, secondo quanto previsto dall'allegato n. 17, p. 4, del DPR 97/2003.

Per quanto concerne il richiamo all'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsto alla lett. b) dell'art. 2, comma 1, della legge di delega n. 183/2010, si precisa che la LILT è strutturata in un unico ufficio dirigenziale generale e che non presenta strutture periferiche, in quanto l'organizzazione verrà basata sulle Sezioni provinciali, autonome sotto l'aspetto contabile e patrimoniale.

Il Capo II con gli articoli 4 e 5 è dedicato al riordino dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).

In attuazione della citata delega si è inteso provvedere ad una riorganizzazione dell'Istituto, ente pubblico che svolge un fondamentale ruolo di tutela della salute pubblica, al fine di conseguire, nell'ambito delle modalità indicate cui seguirà da parte dell'Istituto l'adeguamento del proprio regolamento di organizzazione, una maggiore razionalizzazione nell'esercizio delle funzioni istituzionali allo stesso demandate, tramite anche l'unificazione delle strutture di livello dirigenziale generale e non, l'accorpamento di uffici tecnico-scientifici e amministrativi che svolgono compiti simili, realizzando contestualmente anche un contenimento della spesa sostenuta. La previsione della realizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della Scuola Superiore della Sanità Pubblica, quale articolazione interna dell'ISS, ha quale prioritario obiettivo quello della formazione, dell'aggiornamento e della qualificazione dei manager e degli operatori dell'SSN secondo linee programmatiche fissate dal Ministro della Salute d'intesa con le Regioni.

L'istituzione di tale scuola superiore consente di poter attivare una formazione di alto e qualificato livello diretta ai manager della sanità consentendo loro di acquisire specifiche professionalità anche attraverso il confronto con altre realtà nazionali.

Un immediato risparmio di spesa è determinato dalla riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione da otto a quattro oltre al Presidente con ciò garantendo una migliore e più snella amministrazione dell'Ente unitamente ad un significativo risparmio di spesa.

In relazione alle osservazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 20 settembre us si forniscono i seguenti approfondimenti:

- Art. 4, comma 1, lett. a): l'Istituto ha a suo tempo provveduto all'applicazione di quanto disposto dalla vigente normativa in tema di riduzione del numero di uffici dirigenziali; si ritiene, pertanto, debba nella sede corrente trovare applicazione l'ulteriore riduzione nella misura prevista dall'art. 1, comma 3 lett. a) del D.L. n. 138/2011. Per quanto attiene il conseguente risparmio di spesa, lo stesso potrà quantificarsi nell'importo annuo di € 88.000,00 comprensivo di oneri riflessi, che si aggiungono ai circa € 190.000,00, costituenti economie realizzate con le precedenti riduzioni;

- Art. 4, comma 1, lett. f): si assicura riscontro, confermando la richiamata riduzione già prevista in tema di applicazione dell'art. 6, comma 5 del D.L. n. 78/2010 con decorrenza dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;



- Art. 4, comma 1, lett. g): si precisa che condizione operativa sottesa alla costituzione della Scuola Superiore della Sanità Pubblica di che trattasi è costituita dalla preventiva riallocazione delle risorse umane già esistenti, ottimizzando in tal modo le economie di scala conseguenti alle procedure di organizzazione e funzione delle strutture che svolgono compiti simili, così come indicato nella lett. d) dell'articolo in argomento. Infatti, per svolgere tale attività non è necessario reclutare risorse esterne, ma si utilizzeranno gli stessi ricercatori dell'Istituto che hanno l'expertise necessario. Inoltre, l'istituzione di questa Scuola, consentirà di incrementare le entrate dell'Istituto mediante la previsione di apposite voci tariffarie, correlate all'effettuazione - a beneficio di terzi - delle attività formative e di aggiornamento, con successivo miglioramento dei saldi finanziari. Si precisa che non vi saranno da parte del Ministero della salute future richieste di incremento di stanziamento di bilancio per i costi di funzionamento al fine di non dover sostenere a carico del bilancio dello Stato maggiori costi per l'istituzione e il funzionamento della predetta Scuola.

- Art. 4, comma 1, lett. h): si prende atto significando che la riduzione della spesa conseguente comporterà un risparmio quantificabile in circa € 400.000,00 al lordo di ogni onere;

Il Capo III, con l'articolo 6 riguarda il riordino dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)

La riorganizzazione prevista comporterà la semplificazione e la razionalizzazione degli uffici con conseguente rimodulazione della pianta organica, al fine di assicurare una maggiore organicità all'intera azione gestionale, nonché la riduzione del 30% del numero degli esperti, il tutto finalizzato ad eliminare disfunzioni operative e a realizzare economie di spesa.

Per quanto concerne la riduzione del numero degli esperti, si rappresenta che ai sensi dell'art. 5, comma 4, decreto legislativo 266 del 1993, come novellato dal decreto legge 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 129 del 2001, l'Agenzia può avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unità, il cui finanziamento ammonta (consistenza finanziaria annua massima prevista) a circa € 956.400,00.

Le richiamate 10 unità di esperti e consulenti sono state individuate dal vigente Regolamento per compiti che rientrano nelle attività direttamente riferibili a quelle istituzionali.

Tenuto conto della prevista riorganizzazione degli Uffici e della rideterminazione della dotazione organica, è possibile procedere alla riduzione da dieci a sette del numero degli esperti previsti dall'art. 5, comma 4 del sopraindicato decreto legislativo n. 266 del 1993, tale riduzione comporta, automaticamente, un risparmio della spesa pari a circa € 280.000,00 rispetto alla spesa complessiva indicata in circa € 956.400,00.

Il Capo IV con gli articoli da 7 a 9 riguarda il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS).

L'intervento operato caratterizzato dall'invarianza finanziaria circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica, non comportando nuovi o maggiori oneri, le iniziative previste sono in ogni caso attuate con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell'ambito dei finanziamenti assicurati agli Istituti zooprofilattici sperimentali dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 270 del 1993.

Il Capo V con gli articoli 10 e 11 ridefinisce il rapporto di vigilanza del Ministero della salute istituzionalmente previsto sugli enti oggetto di riordino.

Il Capo VI con l'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria derivante dall'attuazione delle disposizioni del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO
[Handwritten signature]

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DEGLI ENTI VIGILATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma della Costituzione;

VISTA la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

VISTO in particolare l'articolo 2 della citata legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, con cui è stato istituito il Ministero della salute;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO il d.m. 16 gennaio 2006, recante approvazione dello statuto della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 recante "Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419";



VISTO il d.m. 31 maggio 2001, recante "Approvazione del regolamento dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali";

VISTO l'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con cui l'Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali è stata ridenominata Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali e qualificata quale organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali;

VISTO il regolamento 16 febbraio 1994, n. 190, recante "Norme per il riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270";

RITENUTO necessario procedere, in attuazione della delega di cui al citato articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, al riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della salute e, in particolare, alla riorganizzazione e razionalizzazione della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT), dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e degli Istituti zooprofilattici sperimentali al fine di conseguire, attraverso un riordino strutturale, economie nell'attività di amministrazione, gestione e controllo, nonché di incrementare e migliorare la qualità dei servizi resi;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dello sviluppo economico e dell'istruzione, dell'università e della ricerca;



EMANA

Il seguente decreto legislativo:

Capo I
(Lega italiana per la lotta contro i tumori)

Art. 1
(Riordino)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) provvede, senza nuovi o maggiori oneri, al proprio riordino secondo quanto stabilito dalla disposizioni previste dal presente capo.
2. Con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, la LILT adegua il proprio statuto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 2
(Organi centrali)

1. Sono organi centrali della LILT:
 - a) il Consiglio direttivo nazionale;
 - b) il Presidente nazionale;
 - c) il Direttore generale;
 - d) il Collegio dei revisori.
2. Il Consiglio direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale e da altri quattro membri, di cui uno designato dal Ministro della salute e tre soci eletti dall'assemblea dei Presidenti sezionali e dai Commissari.
3. Il Consiglio direttivo nazionale nomina, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dell'ente, il Presidente onorario della LILT, scelto tra i Presidenti nazionali che abbiano svolto almeno due mandati, che partecipa di diritto alle sedute del Consiglio direttivo nazionale con voto consultivo.
4. Nell'ambito della dotazione organica della LILT è soppresso il posto dirigenziale di livello generale.



Art. 3
(Articolazione della LILT)

1. La LILT si articola in una sede centrale e in sezioni provinciali.
2. Per la promozione di iniziative di interesse regionale, le sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria autonomia, possono costituire a livello regionale, sulla base di un apposito regolamento emanato dalla sede centrale, l'Unione delle sezioni provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore.
3. La LILT può procedere alla costituzione, nel rispetto della normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di lucro, per il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto alle proprie attività istituzionali.



Capo II
(Istituto superiore di sanità)

Art. 4
(Riordino)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Istituto superiore di sanità provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al proprio riordino secondo i principi dettati dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificando il regolamento di organizzazione e funzionamento sulla base dei seguenti criteri:

- a) riorganizzazione e razionalizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 30% in relazione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
- c) riduzione delle dotazioni organiche del personale di supporto nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 404, lett. f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- d) organizzazione e fusione delle strutture tecnico-scientifiche e amministrative che svolgono compiti simili;
- e) riallocazione di personale da adibire a funzioni prevalenti potenziando, senza oneri aggiuntivi, le strutture che offrono servizi a terzi;
- f) razionalizzazione degli organi deputati alle attività di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo;
- g) attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento sulla salute pubblica e sull'organizzazione sanitaria rivolta al personale del SSN e agli enti di promozione e tutela della salute, sulla base di linee programmatiche fissate dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, da realizzarsi attraverso la previsione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della Scuola superiore della sanità pubblica, quale articolazione interna dell'Istituto;
- h) riduzione, entro il limite massimo di sei unità, del numero degli esperti ai quali il Presidente può conferire incarichi nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno dell'Istituto adeguate professionalità.

Art. 5
(Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, è sostituito dal seguente:



“1. Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della salute, è composto dal Presidente e da 4 componenti così individuati: due esperti designati dal Ministro della salute; un esperto designato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni; un esperto designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le funzioni di segreteria sono espletate da un dirigente amministrativo dell'Istituto”.



Capo III
(Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

Art. 6
(Riordino)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a modificare il regolamento di organizzazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) semplificazione e razionalizzazione degli uffici e rimodulazione della pianta organica, come determinata dall'articolo 2, comma 8-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25;
 - b) riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 1993, n. 266, fino a un massimo di sette unità.
2. Il nuovo regolamento di organizzazione dell'AGENAS, approvato con le procedure di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni, deve comunque tenere conto dei nuovi compiti istituzionali affidati all'Agenzia in materia: di educazione continua in medicina; di monitoraggio e valutazione della qualità e sicurezza delle strutture che erogano prestazioni sanitarie e dei relativi costi, inclusa la valutazione dei sistemi regionali di direzione e controllo relativamente alla qualità dei servizi erogati, all'appropriatezza delle prestazioni e alla valutazione del personale; di formazione, ricerca e innovazione nel campo della salute, ivi compresa la valorizzazione e il trasferimento delle migliori pratiche concernenti la qualità e la sicurezza dei trattamenti sanitari.



Capo IV
(Istituti zooprofilattici sperimentali)

Art. 7
(Modificazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n.270)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“ *6-bis.* Gli istituti zooprofilattici sperimentali, in accordo con le ex Facoltà di Medicina Veterinaria, possono svolgere attività didattica nei corsi di laurea in medicina veterinaria, nelle scuole di specializzazione e nei dottorati di ricerca e possono erogare, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 6, borse di studio per gli studenti che frequentano le scuole di specializzazione o i master di area veterinaria; tali studenti, **ai fini della partecipazione alla formazione e nell'ambito delle predette borse di studio**, potranno essere ammessi anche a partecipare a progetti di ricerca svolti dagli Istituti medesimi.”;

b) all'articolo 2, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

“ *3-bis.* Al fine di uniformare le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza degli alimenti, il Ministero della salute emana indirizzi finalizzati all'omogenea applicazione del presente decreto legislativo.

3-ter. Il Ministero della salute verifica anche l'utilizzazione delle risorse eventualmente erogate, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b).”;

c) all'articolo 3, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Il rappresentante designato dal Ministro della salute è scelto tra personale particolarmente qualificato nelle materie di attività degli Istituti zooprofilattici sperimentali.”;

d) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica. Il direttore generale, che deve essere un medico veterinario, di comprovata esperienza a livello nazionale e internazionale nelle materie di attività degli istituti, è nominato dalla regione dove l'istituto ha sede legale d'intesa con il Ministro della salute e, in caso di istituti interregionali, di concerto tra le regioni interessate e le province autonome, d'intesa con il Ministro della salute. In



assenza di intesa, provvede, previa diffida, il Ministro della salute. Ai fini della nomina si applica l'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Il direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario, al quale è attribuita la gestione delle attività di ricerca dell'Istituto.”;

e) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Gli Istituti assicurano il finanziamento dell'attività di ricerca dei propri Centri di riferimento nazionale anche con una quota parte dei fondi di cui al comma 1, lettera b).”.

Art. 8

(Norme di adeguamento)

1. Le Regioni si conformano a quanto previsto dall'articolo 7 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alla nomina dei direttori generali, da effettuarsi alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui al comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d).
3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4. Nel caso di mancata costituzione degli organi istituzionali, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario straordinario che provvede alla ricostituzione degli organi.

Art. 9

(Statuto)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di adeguamento al presente decreto, il consiglio di amministrazione di ciascun istituto provvede alla revisione dei propri statuti. Lo statuto è approvato dalla regione in cui l'istituto ha sede legale, su conforme parere delle regioni e province autonome competenti in caso di istituti interregionali.
2. Qualora il consiglio di amministrazione non provveda entro il termine di cui al comma 1, il Presidente della Regione, d'intesa con il Ministro della salute, nomina un commissario *ad acta* che provvede alla revisione dello statuto dell'ente.



CAPO V
(Vigilanza sugli enti)

Art. 10
(Modalità di vigilanza)

1. Al fine di verificare il perseguimento dei fini istituzionali e il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti, fatte salve le specifiche disposizioni relative a ciascuno degli enti di cui al presente decreto, la funzione di vigilanza attribuita al Ministero della salute si estrinseca nel potere di emanare atti di indirizzo e direttive nelle materie afferenti ai compiti e alle funzioni istituzionali degli enti medesimi, nonché nel potere di controllo sulla gestione e sull'attività svolta.

2. La funzione di vigilanza di cui al comma 1 può essere esercitata anche tramite ispezioni e verifiche disposte dal Ministro della salute nonché mediante richiesta di atti, documenti e ulteriori informazioni su specifiche materie di particolare rilevanza.

3. Le deliberazioni di adozione dei regolamenti di amministrazione e contabilità, di organizzazione e funzionamento, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto sono trasmessi al Ministero della salute, che li approva nei novanta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. In caso di richiesta di riesame, gli enti nei successivi dieci giorni possono recepire le osservazioni e riproporre il nuovo testo per il controllo, oppure possono motivare in merito alle ragioni per le quali ritengono di confermare il precedente testo. Decorsi trenta giorni dalla ricezione dei nuovi atti, il Ministero procede all'approvazione o all'annullamento degli atti.

4. Le deliberazioni, il bilancio con le relative variazioni e il rendiconto di cui al precedente comma 3 sono approvati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le variazioni del ruolo organico di cui al precedente comma 3 e i regolamenti di organizzazione sono approvati di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 11
(Esclusione)

1. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono esclusi dall'applicazione del presente Capo.



CAPO VI
(Norme finali)

Art. 12
(Invarianza di oneri)

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Verbale di consultazione sindacale

Il giorno 28 settembre 2011, alle ore 12, presso gli uffici della Sede Centrale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, si sono riuniti il Direttore Generale della LILT, avv. Bruno Pisaturo ed i rappresentanti delle OO. SS., per discutere sul seguente

Ordine del Giorno

- Riorganizzazione e razionalizzazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) nel quadro del riordino degli Enti vigilati dal Ministero della Salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Il Direttore Generale della LILT comunica alle OO.SS. che in data 22 settembre 2011 il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 155, ha approvato, tra l'altro, su proposta del Ministro della Salute, Fazio, uno schema di Decreto Legislativo per il riordino di alcuni Enti vigilati dal Ministero, tra cui la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Tale Decreto, com'è noto, per divenire operativo necessita di una serie di ulteriori passaggi e pareri formali, che prevedono anche una consultazione con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, per cui sottopone ai rappresentanti delle OO.SS. convenute il suddetto schema di Decreto, unitamente alle relative Relazione Illustrativa e Relazione Tecnica.

Si passa, quindi, all'esame dei principi informativi del suddetto Decreto, che prevede:

- La semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura dell'Ente;
- La razionalizzazione delle spese e dei costi di funzionamento;
- La ridefinizione del rapporto di vigilanza;
- L'obbligo di riadeguamento dello Statuto dell'Ente entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. in oggetto.

Vengono quindi esaminate le principali variazioni e/o innovazioni rispetto all'attuale organizzazione, disciplinata dal vigente Statuto, nonché le riduzioni di spesa che verranno conseguite.


Le OO.SS. esprimono un parere positivo sulle innovazioni configurate e sulle razionalizzazioni operative, particolarmente per quanto concerne la riduzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, ma esprimono, contemporaneamente, viva preoccupazione per l'aggravio di adempimenti a carico di una struttura operativa che si presenta già fortemente ridotta rispetto ai compiti assegnati ed auspicano che la recente riclassificazione dell'Ente possa comportare un incremento dell'attuale pianta organica.

4

Dopo ulteriori, approfondite discussioni le OO.SS. approvano, comunque i contenuti del Decreto all'O.d.G. ed i relativi principi di riorganizzazione e razionalizzazione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT).

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Direttore Generale LILT




Avv. Bruno Pisaturo

LE OO.SS.:


CGIL FP



CISL FP



UILPA



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Verbale del 5 ottobre 2011

Alle ore 11:30 del giorno 05/10/2011 ha avuto luogo, presso la sede dell'Agenzia, Via Puglie, 23, l'incontro con le OO.SS.

L'odierno incontro ha all'ordine del giorno:

1) approfondimento e confronto sullo schema di provvedimento di riordino degli Enti vigilati dal Ministero della salute approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2011.

Sono presenti:

per la delegazione di parte sindacale, i componenti di cui alla scheda allegata (all.n.1)

per la delegazione di parte pubblica:

il Direttore dell'Agenzia dott. Fulvio Moirano (Presidente della delegazione) ed i componenti: il

Dirigente della Sezione Affari generali e personale/AGP dott.ssa Laura Conti, ^{il Dirigente della Sezione} il Coordinatore delle ^{Regionarie ed Economato dott. Felice Leclerc} politiche del personale dott. Gianfranco Rossini.

Risultano, inoltre, presenti i sigg.ri rappresentanti delle RSU dell'Agenzia: dott.ssa Antonella Cavallo, il signor Dario Fella e il sig. Lucarelli Amaranto.

Apri l'incontro il Direttore dott. Fulvio Moirano per illustrare brevemente i contenuti, ~~...~~, dello schema di riordino in discussione, limitatamente all'articolo 6, riguardante le misure disposte nei confronti dell'Agenzia.

Dopo ampio confronto e discussione sull'argomento le OO.SS concordano sulla circostanza che l'articolo 6 vada letto positivamente solo perchè apre la strada ad una possibile modifica, in aumento, della dotazione organica dell'Agenzia al fine di fronteggiare le nuove competenze istituzionali assegnate all'Agenzia, così come esplicitate al comma 2 del citato articolo 6.

A tale riguardo si concorda sulla considerazione che i contenuti del documento in discussione sono coerenti con la sua natura di atto di delega che, in quanto tale, non avrebbe potuto contenere alcuna norma di modifica regolamentare.

Atteso quanto sopra le OO.SS esprimono parere favorevole sullo schema di riordino, unanimemente sottolineando la necessità di arrivare ad un provvedimento di riequilibrio della dotazione organica dell'Agenzia, nel senso di dotare la stessa di un contingente di personale (dotazione organica) coerente con i nuovi compiti alla stessa assegnati (cfr comma 2, art. 6 dello schema di provvedimento di riordino).

~~...~~ Interviene il rappresentante CIDA per preannunciare ~~...~~ invio di ^{un eventuale} osservazioni in merito all'argomento in trattazione, pur anticipando la sostanziale condivisione dell'impianto normativo dello schema di provvedimento in esame.

(entro le ore 12⁰⁰ del giorno 7 ottobre p.v.)

La seduta ha termine alle ore 12:45

Letto, confermato e sottoscritto. Il presente ^{viene} ~~è~~ firmato dalle parti, previa lettura delle dichiarazioni da ciascuno rese.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:


il Presidente dott. Fulvio Moirano

i componenti

Dott.ssa Laura Conti

Dott. Gianfranco Rossini

Dott. Achille Iachino




RSO AGENZIA


Dott.ssa Antonella Cavallo


Sig. Amaranto Lucarelli

Sig. Dario Fella





DELEGAZIONE SINDACALE:

FSI-USAE 

x CGIA 

VILFP2. 

Swab 

QIDA-UNABIS 

Il presente verbale è stato redatto dal segretario - Dott. Tiziana Maola - contestualmente allo svolgersi dell'incontro sulla base degli appunti presi nel corso della riunione.







INCONTRO SINDACALE del 5/10/2011

RSU : ~~Antonio Carlo~~ Danilo Villa ~~Antonio Lucelli~~

CGIL : per CGIL ~~Antonio Carlo~~

CISL :

UIL : DIVIARIANO CATERINA



CATVIG@GMAIL.COM
-3497330287

SNABIANCO : ~~Comiti~~

FIALS :

CIDA : ~~Floriano Faraco~~ (FLORIANO FARACO)

FSI : ~~Samuele Stefano Catelli~~




PARTE PUBBLICA:

dott. Fulvio Molinaro

dott. ~~ssa~~ Laura Conti


dott. Achille Tedesco

dott. Gianfranco Rossini



SEGRETARIO

dell. ~~me~~ TITOLARE TAOUS




DIR
A 6
RSCG
Orbani
RSU

6/ottobre/2011

La sollecito alle osservazioni sul
documento di Riparatino dell'Agos
"in particolare ART 6" si precisa
che non si sono verificati
osservazioni confermando quanto
si dichiara nel corso della visita
di ieri

Ciole/Quarata





Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SANITARIA E
BIOMEDICA E DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI
Ufficio
Viale Giorgio Ribotta, 3 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DCRS1

0006875-P-11/10/2011



000687564

Sindacato ANPRI
Segreteria Nazionale
Via Casilina, 3L
00182 ROMA

11-X
9

Sindacato FIR CISL
Segreteria Nazionale
Via Merulana, 198
00185 ROMA

Segreteria FLC CGIL
di Roma Centro
Via Goito, 39
00185 ROMA

Sindacato UIL RUA
Università e Ricerca Lazio
Via Aureliana, 63
00187 ROMA

Sindacato USI-RdB
Ricerca
Segreteria Nazionale
Vicolo del Buon Consiglio, 31
00184 ROMA

OGGETTO: Schema di decreto legislativo di riordino degli Enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell'art. 2 legge n. 183/2010 - Convocazione riunione

Le sigle sindacali in indirizzo sono convocate il giorno 26 Ottobre 2011 presso il Ministero della Salute alle ore 10.30 presso la stanza A 325, piano terzo, al fine di acquisire il parere circa il riordino dell'Istituto Superiore di Sanità previsto al Capo II art. 4 e 5 dello schema di decreto legislativo recante il riordino degli Enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell'articolo 2 legge n.183/2010.

Distinti Saluti.

Il Direttore Generale
Dr. *[Signature]* Casciello



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

(UFFICIO I EX DSVET)

Oggetto : Resoconto per la consultazione sullo schema di decreto legislativo di riorganizzazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

In data 7 ottobre 2011, alla ore 10.00, presso la sede del Ministero della Salute, sita in via G. Ribotta n. 5 Roma Eur, si è tenuta la riunione di consultazione relativa alla delega di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute.

In particolare, la riunione ha avuto ad oggetto gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 dello schema di decreto di riordino degli Enti vigilati dal Ministero della salute relativi agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Sono presenti per la parte pubblica la dott.ssa Francesca Salerno e il dott. Marco Ianniello rispettivamente direttori dell'Ufficio I e II del Dipartimento e il dott. Felice Vaccaro e la dott.ssa Patrizia Pollastri in servizio presso il medesimo Dipartimento e per le rappresentanze sindacali le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, regolarmente convocate con nota del 29 settembre u.s.(all. 1).

La dott.ssa Francesca Salerno, precisa, innanzitutto, che l'obbligo di sentire le organizzazioni sindacali sul riordino degli Enti in oggetto è previsto dalla citata legge n. 183 del 2010 e precisamente dall'articolo 2, comma 2.

La dott.ssa Salerno procede, poi, ad illustrare in grandi linee i contenuti del decreto in esame, richiamando anche i criteri fissati dalla legge delega.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti vengono invitati a formulare entro mercoledì 12 ottobre 2011 eventuali osservazioni sul testo, già trasmesso con la nota di convocazione del 29 settembre p.v.

Roma 7 ottobre 2011

Per le Organizzazioni Sindacali

- CGIL.FP

.....
.....
.....

- CISL.FP

.....
.....
.....

- FIALS

.....
.....
.....

- UIL.FPS

UIL.FPL
.....
.....
.....

- FSI

.....
.....
.....

Per l'amministrazione

.....
.....
.....
.....
.....


.....
-ANAO.ASSOMED
.....
.....
.....

.....
-CIMO.ASMD
.....
.....
.....

.....
-CGIL.MEDICI

.....
.....

.....
-AAROI
.....
.....
.....

.....
-CISL.MEDICI

.....
.....

.....
-FASSID
.....
.....
.....

-FESMED

.....
.....
.....

-ANPO. FIALS.MEDICI

.....
.....
.....

-CISL.FPS.COSIADI

.....
.....
.....

-SNAEL SDS

Albergoferius
del capit.

.....

-SINAFO

.....
.....
.....

-AUIPI

.....
.....
.....



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE


Ufficio ex DSPET
Viale Giorgio Ribotta, 3 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DSPET

0008338-P-29/08/2011.

I.B.d.2/1



94857951

Oggetto: Consultazione sullo schema di decreto
legislativo di riorganizzazione degli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali.

- CGIL.FP Via Leopoldo Serra 31
00153 Roma fax 0658544339

- CISL.FP Via Lancisi 25
00161 Roma fax 0644007512

- FIALS Via Montebello 39
50123 Firenze fax 055212439

-UIL.FPS Via di Tor Fiorenza 35
00199 Roma fax 0686508235

-FSI Viale Ettore Franceschini 73
00155 Roma fax 0642003671

-ANAAO.ASSOMED Via XX Settembre 68
00187 Roma fax 0648903523

-CIMO.ASMD Via Nazionale 172
00184 Roma fax 066780101

-CGIL.MEDICI Via Leopoldo Serra 31
00153 Roma fax 0658544339

-AAROI Via XX Settembre 98/e
00187 Roma fax 0647882016

-CISL.MEDICI via Po, n.116
00198 Roma fax 068547289

-FASSID Via Sforza Cesarini
00186 Roma fax 066865445

-FESMED Via Giuseppe Abamonti 1
20129 Milano fax 0229525521

-ANPO.FIALS.MEDICI Via Emilio de
Cavalieri 12
00198 Roma fax 0685356428_85831652

-CISL.FPS.COSIADI Via Lancisi 25
00187 Roma fax 0644007512

-SNABI SDS Piazza di Villa Carpegna 42/o
00165 Roma fax 0666032173

-SINAFI Largo Arenula 11
Roma fax 066865479

-AUIP Via Arenula 16/a
Roma fax 0668891926

-FEDIR.SANITA' Via Stafilis 7
00185 Roma fax 0677206355

-FP CIDA Via Nazionale 75
00148 Roma fax 0697605109

-FVM via Nizza 11
00195 ROMA fax 068848446

Codeste organizzazioni Sindacali interessate sono convocate presso questo Ministero, via G. Ribotta n. 5, Roma, stanza R. 601, il giorno 7 ottobre p.v., alle ore 10:00, ai fini della prescritta consultazione sullo schema di decreto legislativo di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, di cui si trasmette copia (All .1).

d'ordine Francesco Sollecito
IL CAPO DIPARTIMENTO.



Via Leopoldo Sermi, 31
00153 Roma
Tel. 06/585441
Fax 06/58544339/371



Via G.M. Lancisi, 25
00151 Roma
Tel. 06/440071
Fax 06/44007512



Via di Tor Firenze, 35
00199 Roma
Tel. 06/865081
Fax 06/86508235

Roma 12 ottobre 2011

Alla Dott.ssa Francesca Salerno

Dipartimento della sanità pubblica
veterinaria della sicurezza alimentare e
degli organi collegiali per la tutela della
salute

Via Giorgio Ribotta 5
00144 - Roma

Oggetto: Schema di decreto per la riorganizzazione degli IOZS, delega al governo art.2 legge 183-2010.

Gentile Dott.ssa,

Le scriventi OO.SS. come preannunciato nella riunione del 7 ottobre c.m., Le inviano le osservazioni sullo schema di decreto in oggetto.

La delega attribuita al governo, prevede l'emanazione di decreti finalizzati alla riorganizzazione ed alla ridefinizione del rapporto di vigilanza, nel rispetto dell'autonomia di ricerca e delle funzioni degli IZS.

I criteri per l'elaborazione dei costituenti decreti devono riguardare la semplificazione e lo snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, l'adeguamento degli enti ai principi d'efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa e dell'organizzazione.

Inoltre prevedere la razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei centri di spesa ed adeguamento della struttura organizzativa ed amministrativa.

Quindi, entrando nel merito dello schema di decreto presentato, in relazione alla delega attribuita al governo, le OO.SS. Cgil fp, Cisl fp ed Uil fpl, confermano le loro prime dichiarazioni del giorno 7 u.s., e ribadiscono che lo schema di decreto ha sfuso i punti fondamentali della delega sulla riorganizzazione snellimento e rispetto dei principi di efficacia ed efficienza dell'organizzazione e della struttura amministrativa ed il rispetto dei criteri richiamati nell'art.2 legge 183 del 2010.

Quindi evidenziano che non considerare le necessità riorganizzative e di efficacia ed efficienza, è sempre, ma in particolare in questo momento di crisi del paese e di razionalizzazione delle risorse per il comparto pubblico, assolutamente non condivisibile da parte di questa OO.SS.

Lo schema di decreto considera solamente la ridefinizione del rapporto di vigilanza in senso centralista, al contrario delle attuali competenze ed orientamenti di forte decentramento.

Nel merito osservano:

1. La figura ed il ruolo del D.G. vengono snaturati, gli si attribuiscono competenze scientifiche e si limita il campo dei possibili Direttori Generali degli IZS, ai soli medici veterinari, contravvenendo alle necessità gestionali degli Istituti ed agli indirizzi legislativi, che prevedono il riconoscimento delle capacità e competenze manageriali, non cliniche e/o scientifiche. Quest'ultima competenza, sono di pertinenza dei Direttori Sanitari e/o Scientifici, e non è utile e necessario raddoppiare le competenze negli organi direttivi, quindi vanno rispettivamente ripristinate le corrette competenze ai Direttori Generali e Sanitari.
Inoltre nell'articolo sulla nomina dei Direttori Generali è incongruo il ruolo di decisore tra i decisori, che si è attribuito al ministero. La competenza di nomina del D.G. è deve rimanere di sola competenza regionale.
2. Didattica: Le competenze e le aree di intervento degli IZS sono oggi molteplici e non si limitano alla veterinaria, quindi è incomprensibile il limitare la possibilità di sottoscrivere accordi con diverse facoltà, ed indirizzare gli Istituti solo verso le facoltà di veterinaria. Questa scelta provoca una grave limitazione scientifica della potenziale attività di ricerca degli IZS. Inoltre, nel testo del decreto presentato manca l'art 6, il cui criterio è indispensabile conoscere, per esprimere un'opinione sulle borse di studio finanziabili dagli Istituti, quindi al momento la nostra posizione non può che essere sfavorevole.
3. E' scomparso il coordinamento tra gli Istituti, per lo meno non si comprende se continua ad esistere o il ruolo venga centralizzato e svolto dal ministero. In tal caso si andrebbe a documento del confronto scientifico e delle sinergie organizzative tra i vari Istituti, è opportuno sia ripristinato, eventualmente attribuendogli un più forte indirizzo di coordinamento delle attività scientifiche ed organizzative, al fine di evitare inutili e dispendiose duplicazioni e creare sinergie operative più cogenti tra gli IZS.

In sintesi, le OO.SS. Cgil fp, Cisl fp ed Uil fp chiedono alla S.V., di riformulare lo schema di decreto, nel rispetto della delega attribuita al governo con l'art. 2 della legge 183 del 2010 ed alla ripartizione delle responsabilità e delle competenze, come da modifica del titolo V della Costituzione.

Nell'attesa di un positivo riscontro, si porgono Distinti Saluti.

CGIL FP
(Cecilia Taranto)

CISL FP
(Daniela Voipato)

UIL FPL
(Giovanni Torluccio)



Roma, 12 ottobre 2011

Dott.ssa Francesca Salerno
Dipartimento per la sanità pubblica
veterinaria, la nutrizione e la sicurezza
degli alimenti - Ufficio I

Ministero della Salute

Fax 0659946217

Oggetto: Bozza di D.Lgs di riordino degli Istituti Zooprofilattici (Modificazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270) - Osservazioni

Le scriventi OO.SS in seguito alla riunione tenutasi presso Ministero della Salute il 07 ottobre 2011 ribadiscono i seguenti punti già comunicati nella riunione:

- E' necessario inserire il Comitato di coordinamento con la presenza di tutte le regioni e inserire nel testo le sue funzioni
- Al Capo IV Art 7 Comma 1 lettera a) **eliminare** l'articolo 6 bis in quanto lo stesso è limitato alle sole facoltà di Medicina Veterinaria oltre ad essere limitativo, in quanto già oggi gli Istituti Zooprofilattici possono stringere collaborazione con tutte le Università e con altri Istituti di ricerca Italiani ed Esteri
- Al Capo IV Art 7 Comma 1 lettera c) **eliminare** il punto
" scelto tra personale particolarmente qualificato nelle materie di attività degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali" in quanto l'attività degli Istituti riguarda tutta la Sanità Veterinaria e non solo
- Al Capo IV Art 7 Comma 1 lettera d) **sostituire** la modifica all'articolo 3 nei punti:
 1. " Il Direttore generale, che deve essere un medico veterinario , di comprovata esperienza a livello nazionale ed internazionale nelle materie di attività degli Istituti" con
" Il Direttore generale, così come avviene per le Aziende Sanitarie deve avere i requisiti previsti dal D.Lgs. 502/92" (pertanto non solo la qualifica di medico veterinario)

2. "Il Direttore Generale... è nominato dalla regione dove l'Istituto ha sede legale d'intesa con il Ministro della Salute e, in caso di Istituti interregionali, di concerto tra le regioni interessate e le province autonome, d'intesa con il Ministro della Salute" con

"la nomina del Direttore Generale deve avvenire da parte del Presidente della Regione ove ha sede l'Istituto di concerto con gli altri Presidenti delle Regioni interessate e sentito il Ministro della Salute"

3. "In assenza di intesa, provvede, previa diffida, il Ministro della Salute" con

"In assenza di intesa tra le Regioni, provvede, previa diffida, il Ministro della Salute tra i candidati inseriti in un elenco dalle Regioni"


4. "Il Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario medico veterinario, al quale è attribuita la gestione delle attività di ricerca dell'Istituto" con

"Il Direttore Generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un Direttore Sanitario che gestisce l'attività scientifica e di ricerca dell'Istituto. Il Direttore sanitario deve essere un Medico Veterinario

Distinti Saluti

Il Presidente FVM
Federazione Veterinari e Medici

Dott. Aldo Grasselli



Il Segretario Nazionale SNABI SDS
Sindacato Dirigenti Sanitari SSN e Arpa

Dott. Alberto Spanò

